SENTENZA DELLA CORTE
17 novembre 1992 *

Nella causa C-279/89,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Roberto Fischer, consigliere giuridico, e Peter Oliver, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

sostenuta dal

Regno di Spagna, rappresentato inizialmente dal signor Javier Conde de Saro, indi dal signor Alberto José Navarro Gonzalez, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, Abogado del Estado, capo del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais

interveniente,

contro

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente dalla signorina Rosemary Caudwell, indi dalla signorina S. Cochrane, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dai signori Christopher Bellamy, QC, e Christopher Vajda, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, imponendo determinate condizioni per la concessione di licenze di pesca, il Regno Unito è venuto meno

* Lingua processuale: l'inglese.

agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 34, 48, 52 e 59 del Trattato CEE nonché dei regolamenti (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 8), e del regolamento della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J. L. Murray, presidenti di sezione, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse e D. A. O. Edward, giudici,

avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 17 marzo 1992,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 maggio 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte l'11 settembre 1989, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, imponendo determi-

nate condizioni per la concessione di licenze di pesca, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 34, 48, 52 e 59 del Trattato CEE nonché dei regolamenti (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 8), e del regolamento della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24).

2 Con ordinanza 6 dicembre 1989 la Corte ha autorizzato il Regno di Spagna ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

Le condizioni nazionali censurate

3 Dagli atti di causa risulta che in forza del Sea Fish (Conservation) Act 1967 (legge del 1967 relativa alla conservazione delle specie ittiche marine), come modificato dal Fishery Limits Act 1976 (legge del 1976 relativa alle zone di pesca) e dal Fisheries Act 1981 (legge del 1981 relativa alla pesca), e del Sea Fish Licensing Order 1983 (decreto del 1983 relativo alla concessione di licenze di pesca marittima), i pescherecci immatricolati nel Regno Unito devono essere muniti di una licenza di pesca.

4 A decorrere dal 1° gennaio 1986 il rilascio delle licenze è subordinato, per le specie assoggettate ai contingenti britannici, a talune condizioni relative, da un lato, all'esercizio del peschereccio per il quale la licenza è concessa e, dall'altro, al suo equipaggio. Tali condizioni sono intese a garantire che i pescherecci intrattengano un «legame economico effettivo» con il Regno Unito e devono essere soddisfatte cumulativamente e continuativamente, pena la revoca delle licenze.

5 La condizione relativa all'esercizio del peschereccio era, fino al 31 dicembre 1990, così formulata:

«i) Il peschereccio deve esercitare la propria attività a partire dal Regno Unito, dall'isola di Man o dalle isole del Canale; fatto salvo il carattere generale di questo requisito, si presume che un peschereccio l'abbia soddisfatto nell'esercizio della sua attività se, per ciascuno dei semestri di ciascun anno civile (vale a dire da gennaio a giugno e da luglio a dicembre),

a) almeno il 50% in peso dei quantitativi contemplati dalla presente licenza, o da qualsiasi altra licenza in corso di validità nel periodo considerato, che hanno formato oggetto di scarico o di trasbordo, sia stato sbarcato e venduto nel Regno Unito, nell'isola di Man o nelle isole del Canale, ovvero sia stato trasbordato a seguito di vendita entro i limiti della zona di pesca britannica (British Fishery Limits), oppure

b) venga in altro modo provata la presenza del peschereccio in un porto del Regno Unito, dell'isola di Man o delle isole del Canale in almeno quattro occasioni, ad intervalli minimi di quindici giorni».

6 Le prescrizioni relative all'equipaggio del peschereccio attenevano a condizioni di cittadinanza, residenza e contribuzione alla previdenza sociale, così formulate:

«ii) L'equipaggio dev'essere composto, per almeno il 75%, da cittadini britannici o della CEE [esclusi (...), fino al 1° gennaio 1993, i cittadini spagnoli e portoghesi, ad eccezione dei coniugi o figli minori di anni 21 di lavoratori (...) spagnoli o portoghesi già stabiliti nel Regno Unito, conformemente alle disposizioni transitorie relative alla libera circolazione dei lavoratori a seguito dell'adesione (...) della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee prevista nei relativi Trattati di adesione] abitualmente residenti nel Regno Unito, nell'isola di Man o nelle isole del Canale; deve intendersi per residenza la residenza a terra, escludendosi a tal fine che il servizio a bordo di una nave britannica possa considerarsi residenza nel Regno Unito, nell'isola di Man o nelle isole del Canale.

iii) Il comandante e l'intero equipaggio devono versare contributi al regime di previdenza sociale del Regno Unito o all'equivalente regime dell'isola di Man o delle isole del Canale: sono inclusi nella suddetta previsione i contributi per la categoria 1, 2 (gente di mare) o 4 (lavoratori autonomi)».

7 Ritenendo le suddette condizioni in contrasto con il diritto comunitario, la Commissione ha avviato nei confronti del Regno Unito il procedimento previsto dall'art. 169 del Trattato CEE.

8 La fase precontenziosa del procedimento e la proposizione del presente ricorso per inadempimento hanno avuto luogo mentre la Corte era investita di varie questioni pregiudiziali, sollevate nell'ambito di due controversie pendenti dinanzi alla High Court of Justice, nelle quali veniva contestata la compatibilità di queste stesse condizioni con il diritto comunitario. La Corte si è pronunciata su tali questioni nelle sentenze 14 dicembre 1989, causa C-3/87, Agegate (Racc. pag. 4459) e causa C-216/87, Jaderow (Racc. pag. 4509).

9 Alla luce delle suddette sentenze, la Commissione, ritenendo che la condizione relativa al versamento di contributi alla previdenza sociale, correttamente interpretata, fosse conforme al diritto comunitario, ha rinunciato alla propria censura relativa alla compatibilità di questa condizione con il regolamento del Consiglio n. 1408/71.

10 Quanto alle altre condizioni, emerge dal fascicolo che il Regno Unito ha abolito, con effetto dal 1° gennaio 1991, il requisito della cittadinanza per i cittadini spagnoli e portoghesi nonché quello della residenza ed ha attenuato il rigore della condizione relativa all'esercizio dei pescherecci. La Commissione ha tuttavia precisato che il suo ricorso conserva un interesse al riguardo, mirando esso a che la Corte si pronunci su talune questioni che, avuto riguardo alla natura pregiudiziale dei procedimenti Agegate e Jaderow, non sono state risolte dalle citate sentenze del 14 dicembre 1989, mentre per di più le condizioni imposte dalle autorità britanniche possono essere modificate in ogni momento e senza pubblicità alcuna.

11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla condizione relativa all'esercizio del peschereccio

12 Nel ricorso la Commissione sostiene che la condizione relativa all'esercizio del peschereccio è contraria all'art. 34 del Trattato CEE nonché al regolamento (CEE) del Consiglio 29 dicembre 1981, n. 3796, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (GU L 379, pag. 1). Al riguardo essa argomenta che, per uniformarsi vuoi al criterio dello sbarco delle catture vuoi a quello della presenza periodica, un proprietario di peschereccio può subire perdite finanziarie considerevoli, in quanto in tal modo potrebbe restargli preclusa la possibilità di giovarsi dei prezzi più elevati esistenti sui mercati di altri Stati membri.

13 Il 14 dicembre 1989, ossia in data successiva al deposito del ricorso della Commissione, la Corte ha pronunciato la citata sentenza Jaderow. In essa la Corte ha dichiarato che il diritto comunitario non osta né a che uno Stato membro, per consentire ad uno dei suoi pescherecci di imputare le proprie catture ai contingenti di pesca nazionali, imponga la condizione che il peschereccio eserciti la propria attività a partire dai porti nazionali, nei limiti in cui ciò non comporti l'obbligo per il peschereccio di salpare sempre da un porto nazionale per tutte le proprie operazioni di pesca (punto 2 del dispositivo), né a che esso stabilisca che solo lo sbarco di una determinata parte delle catture o una determinata presenza periodica del peschereccio nei porti nazionali possa costituire prova dell'osservanza della condizione anzidetta, purché la periodicità richiesta per la presenza del peschereccio nei detti porti non imponga, direttamente o indirettamente, l'obbligo di sbarcare nei porti nazionali le catture del peschereccio o non ostacoli l'esercizio normale di un'attività di pesca (punto 4 del dispositivo).

14 Nella replica, depositata dopo la pronuncia della sentenza Jaderow, la Commissione, pur non desistendo dal mezzo formulato nel ricorso, argomenta che la condizione relativa all'esercizio del peschereccio è in contrasto con l'art. 34 del Trattato CEE, in quanto non conterrebbe alcuna esenzione o deroga per i pescherecci per i quali l'esercizio normale di un'attività di pesca rischia di essere ostacolato.

15 Il governo del Regno Unito solleva un'eccezione di irricevibilità nei confronti di quest'ultimo mezzo, obiettando che esso modifica l'oggetto della controversia, in quanto quest'ultimo risulterebbe diverso da quello che la Commissione aveva definito sia nel corso della fase precontenziosa sia nella domanda introduttiva; tale mezzo prospetterebbe questioni giuridiche nuove, che possono essere comprese ed affrontate solo nel contesto della citata sentenza Jaderow del 14 dicembre 1989. Conseguentemente, il mezzo in parola sarebbe irricevibile, alla luce degli artt. 169 del Trattato e 42, n. 2 del regolamento di procedura.

16 La Commissione ribatte di non avere, nella replica, ecceduto i limiti del petitum del ricorso, consistente nella dichiarazione che la condizione relativa all'esercizio del peschereccio è incompatibile con l'art. 34 del Trattato. Nella propria replica la Commissione, pur mantenendo questa conclusione, avrebbe dedotto un nuovo mezzo in suo sostegno. Il mezzo de quo, tratto dalla sentenza Jaderow, la quale costituiva un elemento di diritto nuovo, sarebbe ricevibile in forza dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura.

17 L'eccezione d'irricevibilità dev'essere accolta. Invero, il mezzo dedotto nella replica va inteso nel senso che la condizione relativa all'esercizio del peschereccio ostacola l'esercizio normale di un'attività di pesca. Orbene, tale asserzione costituisce una censura nuova, basata su un mezzo di fatto giuridicamente fondato sulla sentenza Jaderow. Avuto riguardo all'art. 169 del Trattato CEE, la Commissione non poteva quindi farlo valere in corso di causa dinanzi alla Corte.

18 Pertanto, non è necessario esaminare la seconda eccezione di irricevibilità sollevata dal governo del Regno Unito, con riferimento agli elementi di prova addotti dalla Commissione a sostegno della sua nuova censura.

19 Quanto alla censura della Commissione, quale è formulata nel ricorso, è opportuno rilevare che dalla sentenza Jaderow (v. supra al punto 13) discende che la condizione di esercizio, pur potendo in determinate situazioni di fatto rivelarsi incompatibile con il diritto comunitario, non è di per sé stessa ed in modo generale contrastante con le norme comunitarie.

20 Conseguentemente, questa censura dev'essere respinta.

Sull'applicazione della condizione relativa alla cittadinanza ai cittadini spagnoli e portoghesi

21 In forza di questa condizione, l'equipaggio di un peschereccio dev'essere composto per il 75% da cittadini britannici o di un altro Stato della Comunità, esclusi, fino al 1° gennaio 1993, i cittadini spagnoli e portoghesi.

22 La Commissione assume che tale esclusione è contraria: a) agli artt. 52 o 59 del Trattato CEE, a seconda che si tratti di diritto di stabilimento o di prestazione di servizi, qualora i cittadini interessati siano pescatori autonomi; b) all'art. 48 del Trattato CEE, qualora essi siano lavoratori subordinati; c) all'art. 11 del regolamento del Consiglio n. 1612/68, in quanto sono altresì esclusi dal 75% dell'equipaggio i congiunti spagnoli e portoghesi dei cittadini di altri Stati membri che prestano attività lavorativa subordinata od autonoma nel Regno Unito, e d) al regolamento della Commissione n. 1251/70, in quanto sono esclusi dal 75% i familiari spagnoli e portoghesi di cittadini di altri Stati membri ricompresi nell'ambito di applicazione di questo regolamento.

Quanto agli artt. 52 e 59 del Trattato

23 È sufficiente rilevare, al riguardo, che la condizione censurata istituisce nei confronti dei cittadini spagnoli e portoghesi che prestano attività lavorativa come pescatori autonomi una discriminazione fondata sulla cittadinanza, vietata, a seconda dei casi, dall'art. 52 o dall'art. 59 del Trattato CEE. Questa censura va pertanto accolta.

Quanto all'art. 48 del Trattato

24 La Commissione ravvisa nella condizione de qua una violazione dell'art. 48 del Trattato, sostenendo che essa costituisce una discriminazione nei confronti dei cittadini spagnoli e portoghesi che prestino attività lavorativa subordinata come pescatori. Essa aggiunge che questa discriminazione non può trarre giustificazione

dagli artt. 56, n. 1, e 216, n. 1, dell'Atto di adesione del 1985, posto che queste disposizioni, pur autorizzando il mantenimento in vigore delle restrizioni antecedenti l'adesione, non autorizzano affatto gli Stati membri ad imporre nuove restrizioni ai lavoratori spagnoli e portoghesi.

25 Va anzitutto ricordato che una condizione per effetto della quale sia escluso, a bordo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro, l'impiego di lavoratori subordinati cittadini di un altro Stato membro, a cagione per l'appunto della loro cittadinanza, è contraria all'art. 48 del Trattato. Tuttavia, per quanto attiene ai lavoratori subordinati spagnoli e portoghesi, gli artt. 55, 56, 215 e 216 dell'Atto di adesione del 1985 hanno disposto una deroga al riguardo, valevole fino al 31 dicembre 1992.

26 Nella citata sentenza Agegate del 14 dicembre 1989, la Corte, pronunciandosi sugli artt. 55 e 56 dell'Atto di adesione del 1985, ha dichiarato che essi non ostavano a che una disciplina o prassi nazionale escludesse i lavoratori spagnoli, fino al 1° gennaio 1993, dal 75% dell'equipaggio di tali navi, purché una tale restrizione, istituita dopo l'Atto di adesione del 1985, non peggiorasse in alcun modo la posizione dei lavoratori spagnoli e non riguardasse i cittadini spagnoli che già prestavano attività lavorativa, al momento dell'adesione, nel territorio britannico o a bordo di una nave britannica, se il loro rapporto di lavoro presentava una connessione sufficientemente stretta con questo territorio.

27 Gli artt. 215 e 216, n. 1, dell'Atto di adesione del 1985 contengono, con riferimento ai lavoratori portoghesi, disposizioni identiche a quelle dettate dagli artt. 55 e 56, n. 1, dello stesso Atto per i lavoratori spagnoli.

28 Occorre pertanto accertare se la condizione controversa costituisca un provvedimento restrittivo che rende più gravosa la posizione dei lavoratori spagnoli e portoghesi e, in caso affermativo, se essa sia stata istituita in un momento in cui al Regno Unito non era più consentito adottare un simile provvedimento.

29 Con riguardo al primo punto, si deve rilevare che, in forza del British Fishing Boats Act 1983 (legge del 1983 relativa ai pescherecci britannici) e del British Fishing Boats Order 1983 (decreto del 1983 relativo ai pescherecci britannici), un peschereccio britannico poteva esercitare la pesca e trasbordare le catture nella zona di pesca britannica nonché effettuare sbarchi nel Regno Unito solo se il suo equipaggio era composto, per almeno il 75%, da cittadini britannici o di altri Stati membri. La Spagna e il Portogallo non erano, in quel periodo, Stati membri della Comunità, sicché i cittadini spagnoli e portoghesi erano esclusi dal suddetto 75%. Essi potevano tuttavia lavorare a bordo di navi britanniche svolgendo la propria attività al di fuori della zona di pesca del Regno Unito, senza che la normativa britannica prescrivesse alcuna condizione al riguardo.

30 La controversa condizione ricalca in parte quella del 1983 e comporta rispetto a quest'ultima un'ulteriore restrizione. Infatti, la condizione del 1983 era applicabile: a) alla pesca di tutte le specie ittiche, assoggettate o non al regime dei contingenti, e b) all'interno della zona di pesca britannica. Per contro, la condizione controversa riguarda: a) le specie assoggettate a contingente, b) la pesca in tutti i settori CISM (Consiglio internazionale per lo sfruttamento del mare) nei quali esistono contingenti del Regno Unito, sia in quelli situati all'interno della zona di pesca britannica, sia in quelli esterni a quest'ultima. Ne consegue che la controversa condizione, riguardando la pesca di specie ittiche assoggettate a contingenti britannici al di fuori della zona di pesca del Regno Unito, è più gravosa per i lavoratori spagnoli e portoghesi.

31 Il governo del Regno Unito obietta che non sussiste alcun peggioramento in quanto i pescherecci britannici che dal 1983 esercitavano le loro attività al di fuori della zona di pesca britannica erano tuttavia soggetti, nella zona di pesca irlandese, ad una condizione analoga, che l'Irlanda imponeva loro dal 1983. Ne deriverebbe che i cittadini spagnoli e portoghesi erano, sin da quella data, esclusi dal 75% dell'equipaggio dei pescherecci britannici, sia nella zona di pesca britannica sia in quella irlandese.

32 Questo argomento non può essere accolto. Invero, la clausola di standstill figurante negli artt. 56, n. 1, e 216, n. 1, dell'Atto di adesione del 1985 consente al

Regno Unito di mantenere in vigore solo le proprie disposizioni nazionali anteriori a tale Atto. Conseguentemente, le restrizioni imposte dagli altri Stati membri non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione della suddetta clausola.

33 Per quanto concerne il secondo punto, è sufficiente rilevare che il provvedimento de quo è entrato in vigore il 1° gennaio 1986, vale a dire lo stesso giorno dell'entrata in vigore dell'Atto di adesione del 1986; esso non può pertanto considerarsi anteriore all'Atto medesimo.

34 Ne consegue che l'ulteriore restrizione istituita mediante la controversa condizione nei confronti dei cittadini spagnoli e portoghesi non può essere giustificata alla stregua delle norme transitorie dell'Atto di adesione del 1985.

35 Per converso, si deve precisare che la controversa condizione, nella misura in cui riguarda i contingenti situati all'interno della zona di pesca britannica, deve considerarsi aver mantenuto in vigore una restrizione preesistente. In quanto tale, essa può giustificarsi alla stregua delle norme transitorie dell'Atto di adesione. Tuttavia, conformemente alla citata sentenza Agegate, questa restrizione preesistente non può trovare applicazione nei confronti dei cittadini spagnoli che già svolgevano attività lavorativa, al momento dell'adesione, nel territorio britannico o a bordo di una nave britannica, se il loro rapporto di lavoro presenta una connessione sufficientemente stretta con questo territorio.

36 Pertanto, l'esclusione dei lavoratori subordinati spagnoli e portoghesi dal 75% dell'equipaggio di un peschereccio britannico è contraria all'art. 48 del Trattato, nella misura in cui riguarda la pesca di specie ittiche assoggettate a contingenti britannici al di fuori della zona di pesca del Regno Unito.

Quanto al regolamento del Consiglio n. 1612/68 ed al regolamento della Commissione n. 1251/70

37 Occorre premettere che i diritti riconosciuti ai familiari di un lavoratore in forza dell'art. 11 del regolamento del Consiglio n. 1612/68 e del regolamento della Commissione n. 1251/70 sono derivati da quelli attribuiti al lavoratore al cui nucleo familiare essi appartengono.

38 Ne consegue che, nel caso in cui un lavoratore già occupato nel Regno Unito prima dell'adesione della Spagna e del Portogallo sia cittadino di uno Stato che era membro della Comunità, i familiari del medesimo che siano eventualmente cittadini spagnoli o portoghesi vantano diritti in forza dei regolamenti anzidetti, a prescindere dalle norme transitorie dell'Atto di adesione del 1985.

39 Conseguentemente, l'esclusione di questi cittadini spagnoli e portoghesi dal 75% dell'equipaggio di un peschereccio britannico viola l'art. 11 del regolamento del Consiglio n. 1612/68 nonché il regolamento della Commissione n. 1251/70.

Sulla condizione relativa alla residenza

40 In forza di questa condizione, i cittadini britannici o di un altro Stato membro facenti parte del 75% dell'equipaggio di un peschereccio devono risiedere a terra nel Regno Unito, nell'isola di Man o nelle isole del Canale.

41 La Commissione assume che tale condizione è contraria all'art. 48 del Trattato, per quanto riguarda i pescatori lavoratori subordinati, ed agli artt. 52 e 59 del Trattato, per quanto riguarda i pescatori indipendenti.

42 È sufficiente rilevare in proposito che, prescrivendo questa condizione, il Regno Unito esclude indirettamente dal 75% dell'equipaggio di un peschereccio i cittadini di altri Stati membri, per via della loro cittadinanza. Invero, i cittadini britannici

sono, in gran maggioranza, residenti a terra nel Regno Unito e soddisfano quindi automaticamente tale condizione, mentre i cittadini degli altri Stati membri dovrebbero nella maggior parte dei casi spostare la loro residenza nel Regno Unito, per poter ottemperare alla medesima prescrizione (v. sentenza 25 luglio 1991, causa C-221/89, Factortame, Racc. pag. I-3905, punto 32 della motivazione).

43 Conseguentemente, la condizione relativa alla residenza è contraria agli artt. 48, 52 e 59 del Trattato CEE.

44 Questa constatazione non viene infirmata dalla circostanza che la condizione in parola venga imposta nelle licenze di pesca relative ai contingenti britannici. Infatti, nella citata sentenza Agegate del 14 dicembre 1989 la Corte ha dichiarato che il diritto comunitario non consente che uno Stato membro imponga, come condizione perché uno dei suoi pescherecci possa imputare le proprie catture ai contingenti di pesca nazionali, che il 75% dell'equipaggio del peschereccio di cui trattasi risieda a terra in questo Stato membro (punto 2 del dispositivo).

45 Discende dal complesso dei rilievi suddetti che:

— escludendo dal 75% dell'equipaggio di un peschereccio battente bandiera britannica, che dev'essere composto da cittadini britannici o di altri Stati membri, a) i cittadini spagnoli e portoghesi che svolgono come lavoratori subordinati attività di pesca di specie ittiche assoggettate a contingente britannico al di fuori della zona di pesca del Regno Unito; b) i cittadini spagnoli e portoghesi che lavorano come pescatori autonomi; e c) i cittadini spagnoli e portoghesi, familiari di un cittadino di uno Stato che era Stato membro della Comunità anteriormente all'adesione della Spagna e del Portogallo, e

— prescrivendo per i cittadini di altri Stati membri facenti parte del suddetto 75% dell'equipaggio la residenza a terra nel Regno Unito, nell'isola di Man o nelle isole del Canale,

il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 48, 52 e 59 del Trattato CEE, dell'art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, e del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di restare sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego.

46 Il ricorso è respinto per il resto.

Sulle spese

47 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, in forza del n. 3, primo comma, del medesimo articolo, la Corte può compensare le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché il governo del Regno Unito e la Commissione sono risultati parzialmente soccombenti, ciascuna parte dovrà sopportare le proprie spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, il Regno di Spagna, parte interveniente, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Escludendo dal 75% dell'equipaggio di un peschereccio battente bandiera britannica, che dev'essere composto da cittadini britannici o di altri Stati membri, a) i cittadini spagnoli e portoghesi che svolgono come lavoratori subordinati attività di pesca di specie ittiche assoggettate a contingente britannico al di fuori della zona di pesca del Regno Unito; b) i cittadini spagnoli e portoghesi che lavorano come pescatori autonomi; e c) i cittadini spagnoli e portoghesi, familiari di un cittadino di uno Stato che era Stato membro della Comunità anteriormente all'adesione della Spagna e del Portogallo, e

prescrivendo per i cittadini di altri Stati membri facenti parte del suddetto 75% dell'equipaggio la residenza a terra nel Regno Unito, nell'isola di Man o nelle isole del Canale, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 48, 52 e 59 del Trattato CEE, dell'art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, e del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di restare sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) Ciascuna parte, ivi compresa la parte interveniente, sopporterà le proprie spese.

Due Kakouris Rodríguez Iglesias Zuleeg

Murray Mancini Joliet

Schockweiler Moitinho de Almeida Grévisse Edward

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 novembre 1992.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente

O. Due